

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO  
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

**Convegno**

***La conciliazione gestita dal Ctu  
e la mediazione civile***

Facoltà Universitaria di Infermieristica  
via Monte Navale  
Ivrea, 16 febbraio 2018

*Andrea Gianasso*

# **GESTIONE DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE**

**PROCEDURE  
TECNICHE  
CASI PRATICI**

# La CTU in ambito civile

- **nella procedura di mediazione obbligatoria** (D.Lgs n. 28/2010, D.L. n. 69/2013 convertito L. n. 98/2013)  
*(oltre a mediazione volontaria, delegata o concordata)*
- **negli arbitrati** (Codice di procedura civile libro IV, titolo VIII, artt. 806 - 840)
- **nelle cause di merito** (Codice di procedura civile artt. 185 - 185bis – 199 – 200)
  
- **negli accertamenti tecnici preventivi** (Codice di procedura civile art. 696 bis)

# Procedura

## La conciliazione nel codice di procedura civile

### DA PARTE DEL GIUDICE

- Art. 185 Tentativo di conciliazione nella prima udienza (art. 183)  
rinnovo in qualunque momento dell'istruzione
- Art. 185 bis Proposta di conciliazione del giudice (D.L. 21.06.2013  
n. 69 convertito dalla L. 09.08.2013 n. 98)

### DA PARTE DEL CTU

- Art. 199 Processo verbale di conciliazione  
(segue l'art. 198, esame contabile)
- Art. 200 Mancata conciliazione  
relazione del C.T.U. al riguardo
- Art. 696 bis Consulenza tecnica preventiva ai fini della  
composizione della lite (Legge 80/2005)

*NOTA: (all'interno del processo di cognizione il ruolo di conciliatore del Ctu sarebbe previsto solo limitatamente agli incarichi in materia di esame di documenti contabili e registri (art. 198 c.p.c.)*

## c.p.c. – art. 185 e art. 185 bis

- **Art. 185 - Tentativo di conciliazione**
- Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime **al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione**. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117..... **Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione**. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della **convenzione conclusa**. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.
- **185-bis - Proposta di conciliazione del giudice**
- **Il giudice, alla prima udienza**, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, **formula alle parti** ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, **una proposta transattiva o conciliativa**. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

# transazione e conciliazione

**La transazione** è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti (Codice civile – Capo XXV – Art. 1965).

*(risultato della sola volontà negoziale delle parti, componimento della controversia sostanziale con reciproche concessioni)*

**La conciliazione giudiziale** è un istituto di natura processuale che presuppone l'esistenza di una lite pendente e che ha lo scopo di definire il giudizio (art. 183, comma 1, c.p.c.). – Vedasi anche D.Lgs n. 546/1992 art. 48

*(composizione della lite - generalmente ad opera di un terzo - con effetti giuridici specifici: chiusura del processo per cessazione della materia del contendere, verbale di conciliazione come titolo esecutivo)*

## c.p.c. – art. 199 e art. 200

- **Art. 199 - Processo verbale di conciliazione**

Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio. Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.

*(il verbale di conciliazione è a tutti gli effetti una scrittura privata non autenticata e non un atto pubblico - il giudice istruttore verifica la regolarità formale dell'atto (sottoscrizione delle parti e del c.t.u.) e attribuisce al verbale, con proprio decreto, efficacia di titolo esecutivo)*

- **Art. 200 - Mancata conciliazione**

Se la conciliazione delle parti non riesce, **il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione** che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore. Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'art. 116, comma 2.

## Cassazione, sentenza n. 1663/1980

L'art. 199 c.p.c., che attribuisce rilevanza alla conciliazione delle parti davanti al consulente tecnico non pone a carico del consulente alcun obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, né prevede che il giudice debba decidere sull'istanza di parte che richieda o risolleciti l'esperimento del tentativo stesso.

Né alcun potere sorge se il giudice, accogliendo l'istanza di parte, **demandi al consulente l'esperimento del tentativo di conciliazione,**

poiché, in ogni caso,

**l'opera del consulente si riduce alla sola indicazione dei punti di accordo** e resta sottratta a qualsiasi valutazione di regolarità che possa riflettersi su un corretto svolgimento del processo.

**IN OGNI CASO, IL CTU NON E' UN GIUDICE**



## c.p.c., art. 696 bis

L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche **al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696** ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696.

**Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.**

**Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.**

**Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale**, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

**Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.**

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

# i momenti della conciliazione ex art. 696bis c.p.c.

- tentativo nelle fasi iniziali (trattativa coordinata dal C.T.U.)
- eventuale tentativo in fase avanzata (**sottoposizione ai C.T.P. una bozza di accordo**)
- eventuale tentativo **in fase di presentazione della relazione preliminare di CTU**
- (che, in base all'art. 195 c.p.c. non è un "bozza" ma è "la" relazione di CTU)
- fase finale (in alternativa):
  - sottoscrizione del verbale (contestuale o differita) e deposito del verbale per la registrazione
  - deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio

***N.B.: la procedura di Accertamento Tecnico Preventivo non è una causa ma un procedimento su ricorso di una parte (ricorrente)***

# Carattere della conciliazione

- **Carattere novativo** (Codice Civile art. 1230)

## *Transazione novativa*

L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

- **Carattere non novativo** (Codice Civile art. 1231)

## *Transazione semplice*

Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione.

*Il legislatore vuole precisare che solo la modifica di oggetto o titolo possono determinare un'obbligazione nuova e l'estinzione della precedente, con le conseguenze che ne derivano. Nelle altre ipotesi l'obbligazione è solo modificata.*

**Tribunale di ... (Sezione... G.I... )**  
**Vertenza (A.T.P.) R.G. n. ... : TIZIO (attore)/ CAIO (convenuto)**  
**Verbale di conciliazione**

Il giorno ... alle ore ... sono presenti in ... presso ...

- l'ing ... in qualità di C.T.U.
- *(tutti i presenti, compresi CTP e legali, con le relative qualifiche)*

I presenti, premesso che la vertenza riguarda..... *(premessa)*

dichiarano di definire e transigere la causa alle seguenti condizioni, che espressamente accettano e sottoscrivono:

- 1) ..... *(indicare le condizioni)*
- 2) ..... *(indicare gli importi di eventuali pagamenti, i termini di pagamento e le modalità e tempistiche), gli accordi sugli aspetti fiscali*
- 3) ..... *(indicare gli accordi sulle spese di giudizio – per il compenso del CTU ricordare il vincolo della solidarietà)*
- 4) ..... con l'esatto adempimento della presente scrittura, le parti dichiarano di null'altro avere a che pretendere l'una dall'altra per i fatti dedotti in giudizio
- 5) ..... la parti dichiarano che il valore del presente verbale è inferiore a euro 51.645,69 ed è pertanto esente dal pagamento della tassa di registro (art. 9, c. 9, L 488/1999) *(accordi sui costi della registrazione)*
- 6) il presente atto viene sottoscritto dai legali per rinuncia alla solidarietà professionale

L.C.S. + data e firme

**GESTIONE  
DEL TENTATIVO DI  
CONCILIAZIONE**

# **esistono procedure fisse e standardizzate?**

**Non esistono modalità standardizzate  
per la gestione delle conciliazioni**

## **Momenti della conciliazione gestita dal CTU**

- 1) esame e studio di atti e documenti
- 2) contatti con le parti e con i loro consulenti
- 3) identificazione di una possibile proposta conciliativa
- 4) sottoposizione alle parti della proposta conciliativa
- 5) consenso delle parti alla proposta conciliativa

# esame e studio di atti e documenti

Spesso, già dallo studio degli atti e dei documenti, è possibile cercare di capire se si tratta di un conflitto reale o irreal

- **conflitti reali**

- diversi interessi
- diverse opinioni
- diversa percezione delle parti delle varie situazioni della vicenda

- **conflitti irreali**

- comunicazioni erronee
- malintesi
- percezioni particolari della vicenda legate a situazioni specifiche

*spesso in una lite coesistono elementi reali e irreali*

# esame e studio di atti e documenti

- **interpretazione della vicenda che ha portato alle lite e delle norme relative**
  - ogni parte tende a interpretare nel modo a se stessa favorevole e si autoconvince di essere nel giusto

*identificare l'interpretazione corretta*

- **identificazione delle “vere” motivazioni della lite**
  - spesso le motivazioni ufficialmente addotte nascondono altre motivazioni, che sono quelle che veramente determinano il conflitto
  - a volte dietro le persone che agiscono in causa vi sono altre persone che non compaiono

*identificare se possibile fin dall'inizio le vere motivazioni*



# contatti con le parti e con i loro consulenti

Parlando con le parti e i loro consulenti, è necessario cercare di comprendere fino a che punto la vertenza riguarda fattori oggettivi o se invece si tratta di una lite basata su fattori soggettivi

- **fattori oggettivi e soggettivi**

- **oggettivi**: norme, regolamenti, accordi, documenti, ecc...
- **soggettivi**: percezioni (come la parte “vive” la vicenda), problemi relazionali, emozioni, valori e principi (politici, religiosi, ecc...)  
*sentendo le parti, comprendere come detti fattori intervengono nella lite per scegliere l’atteggiamento più adatto da parte del conciliatore*

- **modo in cui ogni parte affronta la lite**

- diffidente, aggressivo, accomodante, teso a guardare unicamente l’interesse economico, teso a difendere delle prese di posizione, ecc..

*molto importante comprendere questo aspetto della situazione, soprattutto per dosare la comunicazione*

# contatti con le parti e con i loro consulenti

- **rapporti fra le parti e il conciliatore**

- rispettoso, amichevole, distante, ecc..

*da tenere in grande considerazione, perché l'accettazione o meno della proposta di transazione dipende moltissimo dalla stima e dal rispetto che il conciliatore riesce ad ottenere*

## **importante:**

*mostrarsi sempre imparziali e sicuri di ciò che si dice  
parlare sempre del problema, mai delle persone  
non lasciarsi influenzare dall'impressione iniziale*

- **evitare proposte conciliative all'inizio delle operazioni**

- anche nel caso in cui il Giudice abbia chiesto di rispondere al quesito "previo tentativo di conciliazione"

*importante, prima di formulare qualsiasi proposta, approfondire l'istruzione "tecnica" della consulenza, se necessario con sopralluoghi*

# contatti con le parti e con i loro consulenti

- **verificare la difficoltà di giungere alla conciliazione**  
(mia esperienza personale)
  - parenti
  - ex amici
  - vicini di casa
  - in generale liti non basate solo su aspetti economici

*la conciliazione può essere tentata in ogni caso, però è importante rendersi conto delle difficoltà (se le parti litigano non per giungere ad un risultato ma per la voglia di litigare....)*

*in questi casi è però importante sottolineare tutti gli aspetti negativi del litigio: costi, tempo perduto, serenità perduta, ecc... senza alcun risultato positivo*

***in alcuni casi conviene lasciar perdere***

# identificazione di una possibile proposta conciliativa

- **verifica degli interessi e delle necessità delle parti**

- dal punto di vista economico
- dal punto di vista psicologico
- dal punto di vista processuale

*la proposta di conciliazione deve essere soddisfacente per entrambe le parti (es: le due bambine e l'arancia)*

- **verificare i tre livelli di interesse per le parti**

1. prese di posizione (ciò che la parte dice di volere)
2. interessi della parte (ciò che la parte vuole in realtà)
3. bisogni della parte (aspetti economici o di lavoro, ma anche autostima, famiglia, amicizie, ecc..)

*paragone con un **iceberg** (spesso la gran parte dei veri interessi resta sommersa)*

# identificazione di una possibile proposta conciliativa

- **distinguere la verità tecnica dalla verità processuale**
  - in ambito giudiziario conta la verità processuale
  - nella fase di conciliazione può essere portata avanti la verità tecnica

*deve comunque essere ricordato alle parti che, se la vertenza viene portata avanti, conterà la verità processuale*

# sottoposizione alle parti della proposta conciliativa

- **importanza della comunicazione**

- pacatezza e ragionevolezza (non lasciarsi coinvolgere)
- uso delle tecniche di comunicazione
- rispettare le posizioni delle parti

*importante conoscere le tecniche di comunicazione, altrettanto importante non abusare delle stesse (messaggi subliminali, C.N.V.)  
(il C.T.U. non deve a tutti i costi “vendere” la propria proposta)*

- **proposte alternative**

- non irrigidirsi a tutti i costi sulla proposta avanzata, essere pronti a soluzioni diverse

*il processo di mediazione per giungere ad un accordo conciliativo è un processo dinamico, nelle varie fasi può risultare necessario modificare l'impostazione iniziale*

# consenso delle parti alla proposta conciliativa

- **riunione finalizzata al tentativo di conciliazione**
  - con la presenza delle parti, dei consulenti tecnici di parte e dei legali  
**evitare che nel corso della riunione si torni a mettere in campo le varie ragioni dell'una e dell'altra parte**
  - limitarsi a proporre, eventualmente modificare o limare la proposta di conciliazione
  - procedere col verbale di conciliazione secondo la procedura di legge
  - le spese compensate

*POSSIBILITA': scrittura privata di transazione e abbandono della vertenza ex art. 309 c.p.c. (in tal caso scrivere nel verbale unicamente che le parti comunicano al C.T.U. di aver raggiunto un accordo e che non serve più la redazione della consulenza d'ufficio*

# **IL RUOLO DEL CTU DAL PUNTO DI VISTA ETICO**

*(nelle funzioni di conciliatore)*




# obbligo di rispetto di tutti i doveri etici legati all'attività del C.T.U.

- rispetto delle leggi e delle procedure
- tenere presente la propria specifica funzione di consulente del Giudice (*l'attività dell'ausiliario del giudice è un'attività di tipo intellettuale/professionale non svolta in favore di un soggetto privato ma nell'interesse della giustizia*)
- **obbligo di astensione dall'assunzione dell'incarico in caso di incompatibilità**
- obbligo di sottarsi ad ogni forma di condizionamento diretto od indiretto nell'esercizio dell'attività
- **obbligo di riservatezza**
- **art. 3 del codice deontologico degli ingegneri** (valido per tutte le professioni) *“l'ingegnere deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione”*

## il rispetto delle persone

- presentare la situazione come è realmente lealtà  
chiarezza
- evitare di fare riferimento alle persone e parlare della  
vertenza e delle ipotesi di conciliazione
- comprendere che le persone interagiscono sulla base:
  - delle loro percezioni
  - delle cognizioni di cui dispongono
  - dei loro principi e valori
  - delle loro necessità

***è necessario comprendere i rispettivi punti di vista,  
“mettersi nei loro panni”***



## i rapporti con i legali delle parti

- il C.T.U. anche se è in grado di comprendere la questioni giuridiche e procedurali della vertenza, vede la situazione di causa dal punto di vista tecnico
- l'avvocato, anche se si rende conto dell'importanza dell'aspetto tecnico delle questioni dibattute in causa, imposta tutta una strategia difensiva degli interessi del cliente per lo più sulla base di questioni giuridiche, valutando i risultati che può conseguire
- può succedere che l'intervento di un C.T.U. che convince la parti ad un accordo annulli tutto il lavoro dell'avvocato e porti a risultati inferiori a quelli attesi dallo stesso

# **l'uso delle tecniche di comunicazione**

- la conoscenza delle tecniche di comunicazione è importante per il C.T.U. per sapersi presentare nel modo migliore, affrontare gli argomenti senza creare tensioni e facilitare il raggiungimento dell'accordo
- è però importante non eccedere con tecniche di comunicazione che possono portare a comportamenti forzati (vedasi: tecniche usate per la propaganda commerciale, messaggi subliminali, comunicazione non verbale, ecc..)
- massimo rispetto per le posizioni delle parti in causa,

**IL CTU CONCILIATORE... UN RUOLO  
SOCIALE DA FAR CONOSCERE E  
VALORIZZARE**

# CONSIDERAZIONI

- Non sempre **le procedure di mediazione** hanno successo
- Per quanto riguarda la funzione di conciliatore del CTU **la legislazione attuale appare carente**, i giudici hanno sopperito con la prassi
- L'art. 696 bis utile ma non riguarda il CTU che opera all'interno di un arbitrato o di una causa di merito
- L'attività del CTU come conciliatore risulta di grande importanza sotto l'aspetto etico e sociale
- L'attività del CTU come conciliatore può contribuire in modo determinante al miglior funzionamento dell'apparato giudiziario dello Stato

# conclusioni

Quando, come CTU, riesco ad ottenere una conciliazione, ho veramente l'impressione di aver fatto qualcosa di utile .....

..... e di aver contribuito, anche se in piccolissima parte, a porre in essere quanto previsto dall'art. 4 della nostra Costituzione:

***"ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società"***



**FINE**

*grazie per l'attenzione*